



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

## PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)

**Testo licenziato con modifiche dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

#### **PROGETTO DI LEGGE N. 185**

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato in data **12 luglio 2023** nella seduta n. **105**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	33		6
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: il consigliere Marzio FAVERO

Correlatore in Aula: la consigliera Chiara LUISETTO

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)**

*Relazione:*

*Relatore: il consigliere Marzio FAVERO*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri, è necessario premettere che l'articolo 8, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 ("Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali") prevede che: "La Giunta regionale predispose un piano di riordino territoriale che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, in relazione alle aree geografiche omogenee di cui all'articolo 7".*

*In estrema sintesi, il Piano di Riordino Territoriale (abbr. PRT) è, quindi, il mezzo mediante il quale viene raggiunto l'obiettivo di razionalizzazione dei livelli di governance in un'ottica di semplificazione, con l'individuazione della dimensione territoriale adeguata all'esercizio delle funzioni comunali e la conseguente costituzione di forme associative strutturate e stabili. Tutto ciò risponde all'esigenza di ridurre la frammentazione dei livelli di governo e di conseguire risparmi di spesa nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di assicurare efficienza per gli enti coinvolti e efficacia dell'azione amministrativa e di governo in ambito regionale.*

*Il primo PRT è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1417 del 6 agosto 2013.*

*Da tempo la Giunta regionale ha avviato l'attività finalizzata non tanto ad un mero aggiornamento, quanto piuttosto ad una vera e propria riscrittura del PRT, atteso il tempo trascorso dalla sua approvazione e il radicale cambiamento di scenario intervenuto a livello nazionale in tema di esercizio associato di funzioni.*

*In particolare, il nuovo Piano deriva da una serie di incontri con i Sindaci dei Comuni veneti, con i Presidenti delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane e con i Presidenti delle Province e della Città Metropolitana, che si sono confrontati ed hanno risposto ad alcuni quesiti legati a tematiche fondamentali per la redazione del nuovo PRT e riguardanti la semplificazione e la razionalizzazione dei livelli di governance, il rafforzamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni Montane nonché le fusioni di Comuni.*

*I suggerimenti scaturiti da questi incontri sono stati posti alla base del procedimento di redazione del nuovo PRT.*

*Le principali novità del nuovo Piano, rispetto a quello approvato nel 2013, riguardano, in primo luogo, la definizione e l'individuazione dell'Ambito territoriale sociale (abbr. ATS) quale ambito adeguato all'interno del quale, con le debite eccezioni, dovranno costituirsi d'ora in poi tutte le forme associative ed aggregative, siano esse di programmazione che di gestione e verso cui tenderanno tali forme associative ed aggregative.*

*In secondo luogo, si è ritenuto importante intervenire per favorire la promozione delle fusioni tra Comuni, ragionando in uno scenario decennale ed in*

*considerazione dei dati derivanti dall'analisi di indicatori socio-economici relativi al territorio regionale.*

*Per accompagnare e rendere effettive le scelte che vengono indicate nel PRT (che costituisce un provvedimento amministrativo a carattere generale), il presente progetto di legge (abbr. pdl) - articolato al suo interno in cinque Capi - interviene sulla normativa regionale in materia di associazionismo, fusioni di Comuni e programmazione decentrata ed in particolare sulle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012, n. 25/1992 e n. 35/2001, con le modifiche che si rendono necessarie per adeguarla al nuovo scenario di contesto previsto dal Piano stesso.*

*E così, l'individuazione del livello territoriale di riferimento, come appena detto, nell'ATS, rende necessario l'allineamento di alcune disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 18/2012, n. 40/2012 e n. 35/2001, inserendo nelle stesse proprio il riferimento testuale agli ATS: ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate, rispettivamente, all'articolo 8 della legge regionale n. 18/2012 (articolo 2, comma 2, del pdl), all'articolo 3 della legge regionale n. 40/2012 (articolo 4 del pdl) ed all'articolo 25 della legge regionale 35/2001 (articolo 12, comma 1, del pdl).*

*Completano il Capo I, riferito alle modifiche della legge regionale n. 18/2012, insieme a quella appena descritta: una riscrittura del comma 2 dell'articolo 4; l'abrogazione del comma 5 (articolo 1 del pdl) dello stesso articolo, motivata dalla necessità di prevenire qualsiasi contenzioso ove al predetto comma fosse data concreta attuazione; l'abrogazione dell'articolo 12, derivante dalla presa d'atto della mancata istituzione del registro a più di dieci anni dall'approvazione del testo normativo da ultimo citato (art. 3 del pdl).*

*La riduzione del numero dei Comuni attualmente esistenti sul territorio regionale, mediante il ricorso a percorsi di fusione, rende necessaria la modifica parziale del comma 5 bis, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25/1992, attraverso la rimodulazione del quorum di partecipazione al referendum consultivo sulla fusione, portato dal 50% al 30% (articolo 9 del pdl), unitamente alla abrogazione dell'articolo 7 bis della legge regionale appena citata, relativo alla previsione dei sondaggi preventivi della popolazione interessata (articolo 11 del pdl), in quanto già ampiamente richiesti in sede di redazione dello studio di fattibilità propedeutico all'avvio del processo referendario.*

*Quale misura di ulteriore incentivazione ai processi aggregativi comunali, per i Comuni sorti da fusioni, viene inoltre espressamente prevista, mediante l'inserimento dell'articolo 8 ter nel corpo normativo della legge regionale n. 25/1992 (articolo 10 del pdl), una clausola di premialità da inserire nei bandi regionali, anche di settore, con cui l'Amministrazione regionale eroga contributi agli Enti locali.*

*Le restanti modifiche della legge regionale n. 25/1992, contenute nel Capo III, sono motivate dall'esigenza di meglio precisare il dettato normativo, rispettivamente, di parte dell'articolo 4 (articolo 7 del pdl) e dell'articolo 5 (articolo 8 del pdl), soprattutto per superare alcune difficoltà interpretative emerse nella prassi applicativa di queste disposizioni.*

*Con riferimento al Capo II, relativo legge regionale n. 40/2012, accanto alla mera riformulazione di alcune parti dell'articolo 6 (articolo 5 del pdl) e dell'articolo 6 quater (articolo 6 del pdl) di tale testo normativo, si evidenzia l'inserimento di due nuovi commi all'interno dell'articolo 3, dove, anche a ragione di alcune criticità organizzative e di governance emerse in talune realtà,*

*sono stati introdotti alcuni meccanismi di flessibilità relativi alla rideterminazione degli ambiti territoriali delle unioni montane, governati, quanto agli esiti finali, dalla Giunta regionale (articolo 4 del pdl). Inoltre, a garantire la specialità delle funzioni esercitate dall'unione montana, si prevede l'introduzione del divieto di recesso di un comune montano dall'unione montana di rispettiva appartenenza (sempre articolo 4 del pdl).*

*Nel Capo IV, dedicato alla legge regionale n. 35/2001, si prevede la riscrittura di alcune parti dell'articolo 25 della richiamata legge regionale, comprensiva anche del riferimento all'ATS, già commentato precedentemente (art. 12 del pdl).*

*Il Capo V comprende disposizioni finali relative alla clausola di neutralità finanziaria e all'entrata in vigore del testo legislativo (articoli 13 e 14 del pdl).*

*Il testo è completato da un allegato (a cui si fa riferimento nell'articolo 2, comma 6, del pdl) di carattere esclusivamente tecnico, che sostituisce quello attualmente indicato dall'articolo 7 (Individuazione delle aree geografiche omogenee) della legge regionale n. 18/2012.*

*In conclusione, volendo riassumere l'iter del provvedimento all'esame di quest'Assemblea, che la Giunta regionale ha deliberato il 24 febbraio 2023, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 febbraio, assumendo il numero 185 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 6 marzo in sede referente alla Prima Commissione.*

*Nella seduta di commissione n. 94 del 3 maggio è stato illustrato dall'Assessore competente, affiancato dai referenti delle strutture interessate, che hanno fornito i primi, necessari, riscontri su ogni articolo.*

*In data 12 giugno 2023 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento.*

*Nella seduta n. 105 del 12 luglio, infine, la Prima Commissione lo ha esaminato con attenzione, concludendo i propri lavori e licenziandolo per l'Aula a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Favero con delega Corsi), Veneta Autonomia (Piccinini), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo). Si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESE PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)**

***CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”***

**Art. 1 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.**

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

*“4. Per le finalità di cui al comma 3, i provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta regionale in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali, anche di settore:*

*a) attribuiscono incentivi o contributi comunque denominati, assegnano un punteggio premiale oppure una priorità ai comuni che esercitano tali funzioni fondamentali nelle forme associative disciplinate dalla presente legge;*

*b) prevedono, per il caso di recesso di un comune dall’unione o di scioglimento anticipato dell’unione medesima, la decadenza dei comuni interessati dai benefici di cui alla lettera a).”.*

2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è abrogato.

**Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.**

1. Nel numero 3 della lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, le parole: *“almeno 8000 abitanti”* sono sostituite dalle seguenti: *“almeno 6000 abitanti”*.

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è inserita la seguente:

*“d bis) rispetto della dimensione territoriale dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS).”.*

3. Al comma 9 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, le parole: *“anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all’articolo 12”* sono soppresse.

4. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, le parole: *“triennale”* sono sostituite dalle seguenti: *“quinquennale”* e le parole: *“; nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo”* sono soppresse.

5. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, come introdotta dal presente articolo, non si applica alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’allegato A alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dall’allegato A alla presente legge.

### **Art. 3 - Abrogazioni.**

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, è abrogato.

### **CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"**

#### **Art. 4 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, sono inseriti i seguenti:

*"3 bis. Fermo restando l'obbligo di coerenza con la dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera. a), della legge regionale n. 18 del 2012, su motivata richiesta dei comuni interessati, formulata attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e previa accettazione dell'ingresso, deliberata dal consiglio dell'unione montana di successiva aggregazione, gli ambiti territoriali delle unioni montane possono essere rideterminati, nella sola forma dello scorporo e della successiva aggregazione ad altri ambiti territoriali, salva, in ogni caso, l'appartenenza dei comuni interessati alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS). In tali casi la richiesta è valutata dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, sentito il Consiglio delle autonomie montane, provvede a modificare od integrare il piano di riordino territoriale previsto dall'articolo 8, della legge regionale n. 18 del 2012".*

*3 ter. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis ed in considerazione della specialità delle funzioni esercitate dall'unione montana, non è consentito il recesso di un comune montano dall'unione montana di rispettiva appartenenza."*

#### **Art. 5 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, le parole *"dai presidenti dei bacini imbriferi montani"* sono sostituite dalle seguenti: *"da due presidenti di bacini imbriferi montani scelti dal rispettivo organo di rappresentanza"*.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".**

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, la parola *"decennio"* è sostituita dalla seguente: *"quinquennio"*.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, introdotto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è inserito il seguente:

*"3 bis. L'unione montana, nei trenta giorni successivi, adotta il Piano di utilizzo delle risorse previste dal presente articolo."*

**CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"**

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2, dopo le parole: "*mandato amministrativo*" sono inserite le seguenti: "*anche di uno solo*".

**Art. 8 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, le parole: "*, di iniziativa legislativa degli enti locali,*" sono soppresse.

**Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, è sostituito dal seguente:

*"5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 30 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 25 per cento, ove gli iscritti all'AIRE siano superiori al 20 per cento degli aventi diritto al voto. Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ai sensi del presente comma ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi."*

2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, si applicano anche a valere per le iniziative legislative, presentate ed in esame, ivi comprese quelle già oggetto di indizione del referendum, alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 10 - Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".**

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3, è inserito il seguente:

*"Art. 8 ter - Misure premiali.*

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", nei bandi regionali, anche di settore, che prevedono la concessione di risorse a favore dei comuni, sono stabilite misure premiali per i comuni istituiti a seguito di fusione di due o più comuni secondo la disciplina di cui alla presente legge regionale."*

#### **Art. 11 - Abrogazioni.**

1. L'articolo 7 bis della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, è abrogato.

#### **CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"**

#### **Art. 12 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".**

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

*"3. La Giunta regionale disciplina le modalità di riconoscimento delle IPA, il cui ambito territoriale di riferimento è individuato sulla base dei seguenti criteri:*

- a) contiguità territoriale;*
- b) omogeneità economico-sociale;*
- c) omogeneità delle risorse, delle infrastrutture e dei servizi riferiti ad una determinata area geografica;*
- d) appartenenza alla medesima provincia ed al medesimo Ambito Territoriale Sociale (ATS)."*

2. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è sostituito dal seguente:

*"4. La Giunta regionale riconosce le IPA sulla base dei criteri fissati dal provvedimento di cui al comma 3 e, con cadenza biennale, provvede alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento. Nella ipotesi in cui la verifica conduca all'accertamento della carenza o del venire meno dei requisiti richiesti l'IPA decade dal riconoscimento."*

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, modificato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2, è inserito il seguente:

*"4 bis. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente riconosciute."*

4. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, è abrogato.

5. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, come introdotta dal presente articolo, non si applica alle Intese Programmatiche d'Area (IPA) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquisito la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del titolo II, del libro I, del codice civile e della disciplina regionale di attuazione.

## *CAPO V - Disposizioni finali*

### **Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

### **Art. 14 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18	
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” .....	4
Art. 1 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” .....	4
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” ed alla conseguente cartografia di cui all’allegato A della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.....	4
Art. 3 - Abrogazioni.....	5
CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40	
“Norme in materia di unioni montane” .....	5
Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.....	5
Art. 5 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.....	5
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. .....	5
CAPO III - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25	
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” .....	6
Art. 7 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. ..	6
Art. 8 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. ..	6
Art. 9 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”. ..	6
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.....	6
Art. 11 - Abrogazioni.....	7
CAPO IV - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35	
“Nuove norme sulla programmazione” .....	7
Art. 12 - Modifiche dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. .....	7
CAPO V - Disposizioni finali .....	8
Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	8
Art. 14 - Entrata in vigore.....	8



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

*ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 185 RELATIVO A:*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO  
INTERCOMUNALE, FUSIONI DI COMUNI E INTESA  
PROGRAMMATICHE DI AREA (IPA)**

---

**ALLEGATO A**